

Causa C-150/24 [Aroja]ⁱ**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito :**

27 febbraio 2024

Giudice del rinvio :

Korkein oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

27 marzo 2024

Ricorrente :

A

Resistente :

Rikoskomisario B

K O R K E I N O I K E U S

(Corte Suprema, Finlandia)

DECISIONE**Pronunciata il**
27 febbraio 2024**Ruolo 1(11)**

R2023/945

N°

321

RICORRENTE

A

RESISTENTE

Rikoskomisario B (Commissario di polizia B)

OGGETTO

Ricorso relativo al trattenimento di un cittadino straniero

DOMANDA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA D'URGENZA

Questo Korkein oikeus (Corte Suprema) chiede che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia soggetta alla procedura d'urgenza ai sensi

ⁱ Il nome attribuito alla presente causa è un nome fittizio, non corrispondente al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. La controversia in esame solleva questioni di interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98, in prosieguo: la direttiva «rimpatri»), che si colloca nel titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il ricorrente è stato trattenuto ai fini dell'allontanamento ai sensi della direttiva «rimpatri». Vi sono stati quattro periodi consecutivi di trattenimento (il primo dal 10 settembre 2022 al 23 novembre 2022, il secondo dal 5 dicembre 2022 al 15 marzo 2023, il terzo dall'11 settembre 2023 al 18 gennaio 2024 e il quarto, tuttora in corso, dal 7 febbraio 2024). La questione sollevata dinanzi a questo Korkein oikeus (Corte Suprema) riguarda la legittimità del terzo periodo di trattenimento, già conclusosi. Nell'esame a posteriori della legittimità del terzo periodo di trattenimento, questo Korkein oikeus (Corte Suprema) non può disporre il rilascio di A. Tuttavia, ai fini del calcolo della durata massima di trattenimento di A, le risposte alle questioni pregiudiziali consentiranno di stabilire, in particolare, se i suddetti periodi di trattenimento debbano essere cumulati. Se così fosse, non sussisterebbe alcun fondamento normativo in base alla direttiva «rimpatri» tale da giustificare il trattenimento di A quando il periodo massimo sarà raggiunto nella primavera del 2024.

Nell'ipotesi in cui la domanda di procedimento d'urgenza non possa essere accolta per i suesposti motivi, questo Korkein oikeus (Corte Suprema) chiede, in subordine, che la causa sia trattata con il procedimento accelerato di cui all'articolo 105 del regolamento della Corte, in quanto, in ogni caso e per i suesposti motivi, la natura della causa richiede che sia trattata entro il più breve tempo possibile.

DOMANDA DI RISERVATEZZA

Il Karäjäoikeus (Tribunale di primo grado, Finlandia) e l'Hovioikeus (Corte d'appello, Finlandia) hanno disposto che l'identità di A, il richiedente asilo, sia mantenuta riservata fino al 15 settembre 2083, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 2, della Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (legge che disciplina la pubblicità dei procedimenti dinanzi ai giudici ordinari). Il Korkein oikeus (Corte Suprema) chiede pertanto, con riferimento all'articolo 95 del regolamento della Corte, che l'anonimato di A sia tutelato anche nel presente procedimento dinanzi alla Corte.

LA DECISIONE DEL KORKEIN OIKEUS (CORTE SUPREMA)

Oggetto della controversia

- 1 La controversia riguarda un cittadino di un paese trattenuto ai fini dell'allontanamento nell'ambito di una fattispecie disciplinata dalla direttiva

«rimpatri». Con la prima questione si chiede se, nella determinazione della durata massima di trattenimento di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva «rimpatri», si debba sempre tenere conto dei periodi di trattenimento precedenti e, in caso contrario, in presenza di quali circostanze tali periodi non debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata massima di trattenimento. Nel caso in cui i periodi di trattenimento dovessero essere cumulati in modo tale da raggiungere la durata massima iniziale di sei mesi prevista dall'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva «rimpatri», si pone parimenti la questione se le circostanze nell'ambito delle quali la durata massima di sei mesi è stata superata avrebbero dovuto essere esaminate d'ufficio dal giudice prima del suo raggiungimento, o quantomeno senza indugio successivamente. Qualora il controllo giurisdizionale sia stato effettuato solo dopo il momento in cui avrebbe dovuto aver luogo, si pone anche la questione di individuare le conseguenze giuridiche necessariamente derivanti da tale vizio procedurale e se, in particolare, tale controllo debba condurre al rilascio della persona trattenuta ai fini dell'allontanamento, sebbene sussistano tutte le condizioni sostanziali per il trattenimento.

Fatti

Il contesto di fatto della controversia

- 2 A, cittadino marocchino, giungeva illegalmente in Finlandia il 10 settembre 2022. Al momento del suo arrivo sussisteva, a suo carico, un divieto di ingresso nell'area Schengen che i Paesi Bassi gli avevano irrogato a seguito della sua scomparsa durante il procedimento di asilo che aveva ivi avviato. Prima di arrivare in Finlandia, egli aveva presentato domanda di asilo anche in Svezia e in Svizzera.
- 3 Il 10 settembre 2022 A veniva posto in trattenimento in Finlandia per i motivi di cui all'articolo 121 (813/2015), paragrafo 1, punti da 1 a 3, dell'Ulkomaalaislaki (301/2004) (Legge sugli stranieri n. 301/2004, in prosieguo: la «Legge sugli stranieri»), corrispondente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «rimpatri». Con decisione del 25 ottobre 2022, il Mahanmuuttovirasto (Ufficio dell'immigrazione, Finlandia, in prosieguo: l'«Ufficio dell'immigrazione») disponeva il rimpatrio di A in Marocco. Il 29 ottobre 2022 A presentava domanda di asilo in Finlandia. Il 24 novembre seguente l'Ufficio dell'immigrazione respingeva la domanda di asilo in quanto manifestamente infondata, disponendo il rimpatrio di A in Marocco e imponendogli il divieto di ingresso nell'area Schengen per due anni. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Turun hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Turku, Finlandia) respingeva la domanda di A di vietare l'esecuzione del provvedimento di allontanamento e, successivamente, con decisione del 19 dicembre 2023, rigettava il ricorso di A in tema di asilo. Dalla motivazione della decisione emanata nel merito dall'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) risulta che talune domande di presa in carico presentate dall'Ufficio dell'immigrazione ad altri Stati membri erano rimaste senza esito e che, a parere dell'Hallinto-oikeus, legittimamente l'Ufficio dell'immigrazione si era dichiarato competente ad esaminare la domanda di asilo di A ai sensi

dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino III).

- 4 A veniva quindi trattenuto ai sensi dell'articolo 121 della Legge sugli stranieri, in un primo momento, dal 10 settembre 2022 al 23 novembre 2022, poi dal 5 dicembre 2022 al 15 marzo 2023 e, infine, dall'11 settembre 2023 al 18 gennaio 2024. Questo Korkein oikeus (Corte Suprema) è ora chiamato ad esaminare la legittimità del terzo periodo di trattenimento. Il terzo periodo di trattenimento è stato interrotto il 18 gennaio 2024, dopo che A era fuggito in Danimarca. Il 7 febbraio 2024 la polizia disponeva il trattenimento di A sulla base di una nuova decisione dopo che questi era stato allontanato dalla Danimarca alla Finlandia ai sensi del regolamento di Dublino. Questo quarto periodo di trattenimento, secondo il Korkein oikeus (Corte Suprema), è tuttora in corso. I periodi di trattenimento sono stati disposti perché necessari in quanto prodromici all'allontanamento dal paese o all'esecuzione della decisione relativa all'allontanamento stesso, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, punti 1 e 3, della Legge sugli stranieri e, inizialmente, anche in base alla necessità di accertare l'identità dell'interessato, a termini del punto 2 del medesimo paragrafo. Quanto al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di asilo, il 29 ottobre 2022, e la data di pronuncia dell'ordinanza di esecuzione da parte dell'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo), ossia il 5 gennaio 2023, dagli atti risulta che il trattenimento era parimenti basato sulla necessità di garantire il trattamento della domanda di asilo ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri.
- 5 A giustificazione del trattenimento le autorità di polizia invocavano, in particolare, la scomparsa di A in vari Stati membri, tra cui la Finlandia, avvenuta nel corso del procedimento di asilo, il suo atteggiamento negativo nei confronti del ritorno in Marocco, i reati commessi durante il soggiorno in Finlandia, la falsa dichiarazione relativa alla data di nascita e all'identità al momento del suo arrivo in Finlandia e l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi alle autorità nell'estate del 2023 come misura alternativa al trattenimento. Questi motivi sono emersi, in parte, solo successivamente al termine del secondo periodo di trattenimento costituendo, quindi, nuovi motivi per giustificare il terzo periodo di trattenimento, iniziato l'11 settembre 2023. L'esecuzione dell'ordine di rimpatrio è avvenuta in varie fasi e in collaborazione con le autorità marocchine durante e tra i vari periodi di trattenimento.
- 6 Il terzo periodo di trattenimento di A, ora oggetto di esame da parte di questo Korkein oikeus (Corte Suprema), ha avuto inizio con la decisione delle autorità di polizia dell'11 settembre 2023, adottata ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, punti 1 e 3, della Legge sugli stranieri. Secondo tale decisione, tenendo conto dei precedenti periodi di trattenimento, A era già stato detenuto per un totale di cinque mesi e 23 giorni, e i requisiti ai fini del superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi risultavano soddisfatti, atteso che l'esecuzione dell'allontanamento era

stata ritardata a causa della mancata cooperazione di A nell'esecuzione del rimpatrio e del fatto che i documenti necessari per il rimpatrio non erano ancora stati ottenuti dal Marocco. La polizia adiva quindi l'Helsingin Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) ai fini della verifica dei presupposti per il trattenimento, sottoponendo all'esame del medesimo la propria decisione dell'11 settembre 2023. Il 15 settembre seguente, all'udienza dinanzi l'Helsingin Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki), i presupposti ai fini del superamento del periodo massimo di sei mesi non venivano esaminati alla luce delle prove presentate, né venivano menzionati nella decisione del giudice medesimo. La decisione delle autorità di polizia dell'11 settembre 2023, secondo quanto ivi indicato, è stata notificata personalmente ad A.

- 7 In esito alla decisione dell'Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) del 15 settembre 2023, il trattenimento controverso veniva nuovamente esaminato il 7 dicembre 2023 dall'Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale, Finlandia), il quale disponeva d'ufficio un'udienza quando è emerso che il periodo massimo iniziale di sei mesi di trattenimento poteva risultare superato.

Decisione dell'Etelä-Karjala käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale) del 7 dicembre 2023.

- 8 Nella propria decisione, il Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) riteneva, in primo luogo, che la durata dei vari periodi di trattenimento dovesse essere cumulata in quanto, sebbene fosse trascorso un certo tempo da ciascun trattenimento precedente e nella controversia fossero intervenuti nuovi elementi, si trattava pur sempre di garantire l'esecuzione dello stesso provvedimento di allontanamento. In secondo luogo, a parere del Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado), sussistevano tutti i requisiti per il superamento del periodo di sei mesi, al pari di tutti gli altri requisiti sostanziali per la proroga del trattenimento. In terzo luogo, il Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) riteneva che A non dovesse essere rilasciato, e ciò in base all'unico rilievo che non era stata disposta un'udienza d'ufficio una volta che il periodo complessivo di trattenimento aveva superato i sei mesi. Il Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) disponeva la prosecuzione del trattenimento del ricorrente.

Decisione dell'Itä-Suomen hovioikeus (Corte d'appello della Finlandia orientale) del 19 dicembre 2023

- 9 Avverso la decisione dell'Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale) A ricorreva, in data 7 dicembre 2023, dinanzi all'Itä-Suomen hovioikeus (Corte d'appello della Finlandia orientale), il quale respingeva il ricorso in base al rilievo, inter alia, che, a termini dell'articolo 128 della Legge sugli stranieri, il riesame di una controversia in materia di trattenimento è soggetto alla domanda della persona trattenuta e che A non aveva richiesto tale riesame, sebbene le autorità di polizia avessero fatto riferimento, nella propria decisione dell'11 settembre 2023, ai requisiti relativi al superamento del periodo di sei mesi.

Per questi motivi, A non doveva essere rilasciato per il sol motivo che il Käräjäoikeus (tribunale di primo grado) non si era pronunciato d'ufficio su detti requisiti anteriormente alla scadenza del periodo massimo di sei mesi.

Ricorso al Korkein oikeus (Corte Suprema)

- 10 Avverso la decisione dell'Hovioikeus (Corte d'appello) del 19 dicembre 2023 A ha presentato ricorso per cassazione, contestando la legittimità del trattenimento per il solo motivo che la questione del superamento del termine di sei mesi non sarebbe stata esaminata nel rispetto delle norme procedurali.
- 11 Il resistente, il Rikoskomisario (in prosieguo, il «Commissario di polizia») ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Commissario di polizia ritiene che, alla luce dei nuovi elementi emersi nella controversia, il terzo periodo di trattenimento, iniziato l'11 settembre 2023, costituisca un periodo nuovo, cosicché il periodo massimo originario di sei mesi non sarebbe neanche stato superato nella fattispecie, e che A non avrebbe dovuto essere rilasciato per i motivi dal medesimo invocati, sussistendo in ogni caso i motivi per il trattenimento.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 12 L'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede il diritto alla libertà e l'articolo 52, paragrafo 3, stabilisce che, laddove la Carta stessa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il loro significato e la loro portata sono uguali a quelli conferiti dalla convenzione medesima. Dall'articolo 5 di detta Convenzione emerge che una privazione della libertà, affinché sia considerata legittima, deve aver avuto luogo secondo la procedura prevista dalla legge. Il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede il diritto di chiedere un rapido riesame della legittimità della detenzione e la scarcerazione laddove la misura non sia legittima.
- 13 La soluzione della controversia in esame dipende, in particolare, dall'interpretazione dell'articolo 15, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva «rimpatri».
- 14 Il considerando 16 della direttiva «rimpatri» menziona l'obiettivo di limitare il ricorso al trattenimento e di applicare il principio di proporzionalità.
- 15 La Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, stabilisce, inter alia:

«14.5 Nuovo trattenimento dei rimpatriandi

Il periodo massimo di trattenimento prescritto dalla direttiva rimpatri non dev'essere pregiudicato da un nuovo trattenimento dei rimpatriandi immediatamente successivo al loro rilascio dopo un periodo di trattenimento.

Un nuovo trattenimento della stessa persona in un momento successivo è legittimo solo se si è verificato un importante cambiamento delle circostanze (ad esempio il rilascio da parte di un paese terzo dei documenti necessari o un miglioramento della situazione nel paese di origine, tale da consentire un rimpatrio sicuro), se tale cambiamento crea una *“prospettiva ragionevole di allontanamento”* ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva rimpatri e se sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dall'articolo 15 di tale direttiva per l'imposizione del trattenimento».

Normativa nazionale

- 16 Le condizioni generali per l'adozione di misure cautelari relative agli stranieri sono stabilite dall'articolo 117*bis* della Legge sugli stranieri (n. 813/2015). Ai sensi del paragrafo 1, punto 2, di detto articolo (nel testo di cui alla legge n. 49/2017), uno straniero può essere sottoposto a una misura cautelare ai sensi degli articoli da 118 a 122 e 122*bis* qualora ciò sia necessario e proporzionato per preparare o garantire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento che lo riguardi o per controllare altrimenti la sua partenza dal paese. Il paragrafo 3 dell'articolo medesimo dispone, in particolare, che una misura cautelare deve essere revocata non appena non sia più necessaria per garantire l'adozione del provvedimento o la sua esecuzione.
- 17 I requisiti specifici per disporre il trattenimento sono indicati all'articolo 121, paragrafo 1, punti da 1 a 4, della Legge sugli stranieri (n. 813/2015), nei seguenti termini:

«Articolo 121

Requisiti per disporre il trattenimento

Se le misure cautelari di cui agli articoli da 118 a 120 non sono sufficienti, lo straniero può essere trattenuto sulla base di una valutazione individuale, nel caso in cui:

1) in considerazione delle circostanze personali o di altro tipo dello straniero, sussistano ragionevoli motivi per ritenere che lo straniero possa nascondersi, fuggire o, in qualsivoglia altro modo, ostacolare in modo significativo l'adozione di una decisione che lo riguardi o l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

2) il trattenimento risulti necessario per stabilire l'identità del cittadino straniero;

3) lo straniero abbia commesso o sia sospettato di aver commesso un reato e il trattenimento risulti necessario per garantire la preparazione o l'esecuzione del provvedimento di allontanamento;

4) durante il periodo di trattenimento, lo straniero abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale principalmente al fine di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento».

- 18 L'articolo 123 della Legge sugli stranieri (n. 813/2015) definisce le autorità amministrative competenti a decidere in merito al trattenimento e l'articolo 124, paragrafi 1 e 2 (nel testo di cui alla legge n. 49/2017), prevede l'obbligo per l'amministrazione di notificare senza indugio il trattenimento al tribunale di primo grado e l'obbligo del giudice medesimo di pronunciarsi in merito al trattenimento entro quattro giorni dall'inizio del trattenimento stesso. Si tratta, al riguardo, di un controllo giudiziario riguardante la fase iniziale del trattenimento, che viene quindi effettuato d'ufficio. Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, della legge medesima, il tribunale di primo grado dispone il rilascio immediato di un cittadino straniero trattenuto qualora non ricorrano i requisiti per il trattenimento.
- 19 Per quanto riguarda le fasi successive del trattenimento, l'articolo 127, paragrafo 1 (nel testo di cui alla legge n. 195/2011) e l'articolo 128, paragrafi 1 e 2 (nel testo di cui alla legge n. 646/2016), della legge medesima, prevedono quanto segue:

«Articolo 127

Rilascio della persona trattenuta

L'autorità che gestisce il caso deve disporre il rilascio della persona trattenuta non appena i requisiti per il trattenimento non risultino più soddisfatti. La persona trattenuta dev'essere rilasciata entro e non oltre sei mesi dall'adozione della decisione di trattenimento. Tuttavia, il periodo di trattenimento può essere più lungo, fino a un massimo di 12 mesi, qualora il trattenuto non collabori all'esecuzione del rimpatrio o qualora i documenti necessari per il rimpatrio non siano stati ottenuti dal paese terzo e l'esecuzione dell'allontanamento risulti conseguentemente ritardata.

(...)

Articolo 128

Riesame della questione da parte del käräjaoikeus (tribunale di primo grado)

Nel caso in cui il rilascio del cittadino straniero trattenuto non sia stato disposto, il tribunale di primo grado nella cui giurisdizione si trovi il luogo di trattenimento della persona trattenuta deve, su domanda di

quest'ultima, riesaminare la questione del trattenimento (...). La questione dev'essere esaminata senza indugio entro e non oltre il termine di quattro giorni dalla presentazione della domanda di riesame. Non è, tuttavia, necessario procedere al riesame di un caso di trattenimento prima della scadenza di un periodo di due settimane dalla data della decisione del tribunale di primo grado che disponga la proroga del trattenimento della persona interessata nel relativo luogo di trattenimento. Ai fini del calcolo dei termini di cui al presente paragrafo, non si applica l'articolo 5 della Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (Legge sul calcolo dei termini).

Su domanda della persona trattenuta, il käräjäoikeus (tribunale di primo grado) deve procedere al riesame del caso anche prima del termine di cui al paragrafo 1, laddove ciò appaia necessario alla luce di un fatto emerso successivamente al precedente riesame. L'autorità che gestisce il caso deve informare immediatamente la persona trattenuta nonché il suo rappresentante in ordine a qualsiasi mutamento significativo delle circostanze oggetto di riesame, salvo che la persona trattenuta non sia stata oggetto di un ordine di rilascio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1.

(...)».

Necessità di una pronuncia pregiudiziale

Prima questione

- 20 La controversia verte, in primo luogo, sulla determinazione dei periodi massimi di trattenimento di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva «rimpatri» in una fattispecie in cui un cittadino di un paese terzo sia stato trattenuto ai fini dell'allontanamento per più periodi consecutivi, nell'intervallo tra i quali sia stato rimesso in libertà. Né dalle disposizioni della direttiva «rimpatri», né dalla sua struttura logico-sistematica o dai suoi considerando emerge se tali periodi di trattenimento debbano essere cumulati senza eccezioni o se, ed eventualmente per quali motivi, i periodi di trattenimento precedenti possano essere esclusi dal calcolo della durata massima di trattenimento.
- 21 A parere di questo Korkein oikeus (Corte Suprema), la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha adottato, almeno non esplicitamente, una posizione specifica sulla prima questione. Nella sentenza del 30 novembre 2009, Kadzoev (C-357/09 PPU; in prosieguo: la «sentenza Kadzoev», EU:C:2009:741), la Corte ha precisato, da un lato, che l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva «rimpatri» non consente in alcun modo il superamento del termine massimo previsto da tale disposizione (punti da 35 a 37 e 69) e, dall'altro, che sarebbe contrario alla finalità perseguita dai paragrafi 5 e 6 dell'articolo medesimo, volto a garantire una durata massima del trattenimento comune agli Stati membri, che la durata del trattenimento possa variare, eventualmente in modo considerevole, da un caso

all'altro nello stesso Stato membro o da uno Stato membro all'altro a seconda delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali (punto 54). Ad avviso di questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema), ragioni analoghe depongono a favore di un'interpretazione uniforme, nell'ambito della direttiva «rimpatri», della questione del cumulo o dell'irrilevanza dei periodi di trattenimento successivi, nell'intervallo tra i quali un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di allontanamento sia stato rilasciato.

- 22 Nell'ambito della prima questione occorre inoltre precisare che la disposizione relativa alla durata massima del trattenimento di sei mesi di cui all'articolo 127, paragrafo 1, della Legge sugli stranieri, corrispondente all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva «rimpatri», si applica a qualsiasi trattenimento di uno straniero, a prescindere dal fatto che il fondamento normativo del trattenimento derivi dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. La questione se il trattenimento di A sia stato motivato da ragioni diverse da quelle previste dalla direttiva «rimpatri» resta, quindi, del tutto irrilevante nella fattispecie, sebbene lo stesso diritto dell'Unione sembra deporre nel senso dell'esclusione di un periodo di trattenimento non fondato sulla direttiva «rimpatri» ai fini del calcolo della durata massima prevista dalla direttiva «rimpatri» (v. sentenza *Kadzoev*, cit., punti da 45 a 48). Non è quindi necessario, nel procedimento principale, pronunciarsi sulla questione del trattamento da riservare, ad esempio, al periodo di trattenimento intercorso tra la presentazione della domanda di asilo da parte di A il 29 ottobre 2022 e l'ordinanza del 5 gennaio 2023 dell'*Hallinto-oikeus* (Tribunale amministrativo), pronunciata sulla domanda di negazione dell'esecuzione (fase finale del primo periodo di trattenimento e fase iniziale del secondo periodo di trattenimento) alla luce del divieto, risultante da un procedimento di asilo in corso, di mantenere una persona in stato di trattenimento sulla base della direttiva «rimpatri» sino ad una determinata fase della procedura di asilo (v., segnatamente, nel caso di domande di asilo manifestamente infondate, l'ordinanza del 5 luglio 2018, C e a., C-269/18 PPU, EU:C:2018:544).
- 23 Conseguentemente, questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema) non ha incluso nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale la questione relativa alle modalità con cui, nel calcolare la durata massima stabilita dalla direttiva «rimpatri», occorra tener conto di un eventuale periodo durante il quale, alla luce delle motivazioni dei provvedimenti disposti dall'amministrazione, il trattenimento sembrerebbe essere stato, a volte, fondato tanto sulla direttiva «rimpatri» quanto, parallelamente o momentaneamente, su un motivo completamente distinto. In ogni caso, dagli elementi risultanti dagli atti emerge chiaramente che il trattenimento di A si è fondato, sempre o quasi sempre, quantomeno principalmente, sulla direttiva «rimpatri».
- 24 Ad avviso di questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema), un'interpretazione dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva «rimpatri» secondo cui, in una fattispecie come quella in esame, i precedenti periodi di trattenimento dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della durata massima sarebbe giustificata, segnatamente, dal fatto che, durante i periodi medesimi, il

trattenimento di A presentava identica motivazione giuridica, vale a dire garantire l'allontanamento di A. Ciò vale pur in presenza dei nuovi elementi in punto di fatto e di diritto adottati a sostegno del trattenimento di A. Un'interpretazione contraria sarebbe avvalorata dal fatto che, prima del terzo periodo di trattenimento, A era stato rilasciato per quasi sei mesi, durante i quali non aveva rispettato la misura coercitiva meno severa impostagli, ossia l'obbligo di registrazione, aveva lasciato la Finlandia recandosi in Svezia ed era stato rimpatriato dalla Svezia in Finlandia.

Seconda questione

- 25 Alla luce della giurisprudenza della Corte, si può ritenere che uno Stato membro sia tenuto a garantire che il controllo giurisdizionale previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «rimpatri» sia effettuato in ogni caso nel contesto del superamento del termine massimo di sei mesi di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo 15, e ciò indipendentemente, ad esempio, dall'accertamento se l'autorità che ha sottoposto la questione del trattenimento all'autorità giudiziaria o il cittadino trattenuto di un paese terzo ne abbiano fatto esplicita richiesta. Nell'ambito di tale controllo, il giudice dev'essere in grado di pronunciarsi d'ufficio, e indipendentemente dal comportamento della persona trattenuta, su qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per determinare se una proroga del trattenimento sia giustificata (sentenza 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, in prosieguo: la «sentenza Mahdi», EU:C:2014:1320, punti 49, 56, 62 e 63; v., anche, la sentenza 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame del trattenimento d'ufficio, C-704/20 e C-39/21,) (in prosieguo : la «sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid», EU:C:2022:858, punto 86). Dalla giurisprudenza emerge, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva «rimpatri» non possiedono solo effetto interpretativo, bensì anche effetto diretto (v., per tutte, la sentenza 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 288). Tuttavia gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, per disciplinare le modalità procedurali relative al riesame del trattenimento che non siano disciplinate dal diritto dell'Unione (v. sentenza Mahdi, punto 50). Inoltre, a fronte dell'importanza fondamentale della questione ai fini della valutazione della legittimità della misura detentiva a carico di A, questo Korkein oikeus (Corte Suprema) intende verificare, a fini di chiarezza, se l'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «rimpatri» osti a un'interpretazione del diritto nazionale che subordini l'avvio del controllo giurisdizionale del superamento del termine massimo di sei mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, alla presentazione di una domanda in tal senso da parte della persona trattenuta.
- 26 Il secondo capo della seconda questione pregiudiziale riguarda i requisiti temporali cui è soggetto il controllo giurisdizionale ex articolo 15, paragrafo 3, seconda frase. Tale disposizione non specifica se il controllo giurisdizionale della decisione di un'autorità amministrativa di superare il periodo massimo di trattenimento di sei mesi, previsto al paragrafo 5 di tale articolo, debba avvenire

ex ante, ossia prima del superamento del periodo massimo stesso. Sebbene il controllo giurisdizionale possa essere esercitato anche ex post, ossia a posteriori, la menzionata disposizione non specifica il termine entro il quale deve essere esercitato. Questo Korkein oikeus (Corte Suprema) ritiene che sia relativamente evidente che il requisito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva «rimpatri», a termini del quale il controllo giurisdizionale ivi previsto dev'essere esercitato senza indugio, debba essere applicato, quantomeno in via analogica, nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, in modo da non svuotare il controllo giurisdizionale della sua sostanza. Ciò appare confermato dal fatto che il trattenimento e la sua proroga presentano analoga natura riguardo alla persona trattenuta (v., a tal proposito, sentenza Mahdi, citata supra, punto 44).

- 27 I requisiti temporali di cui all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «rimpatri», ai quali è soggetto il controllo giurisdizionale, rivestono importanza sostanziale, in particolare al fine di valutare la natura e la gravità di qualsiasi violazione commessa nel procedimento principale e i suoi effetti giuridici. Nell'ipotesi in cui il controllo giurisdizionale debba avvenire già prima del superamento del periodo massimo di trattenimento di sei mesi, la privazione della libertà apparirebbe destituita di fondamento normativo già a decorrere dal 18 settembre 2023, nell'assunto che i periodi di trattenimento precedenti debbano essere presi in considerazione nel calcolo della durata massima. Qualora, invece, sia possibile effettuare il controllo giurisdizionale dopo la scadenza di tale periodo massimo, l'eventuale irregolarità della privazione della libertà potrebbe essere emersa solo successivamente e costituire una violazione meno grave. Questo Korkein oikeus (Corte Suprema) ha conseguentemente deciso di includere nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale anche la questione del termine cui il controllo giudiziario è subordinato.

Terza questione

- 28 Nel caso in cui, alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni pregiudiziali suesposte, il Korkein oikeus (Corte di Cassazione) dovesse concludere, nel pronunciarsi nel procedimento principale, nel senso dell'irregolarità del controllo giurisdizionale del termine massimo di sei mesi e della conseguente possibile illegittimità della privazione della libertà personale, resta da chiedersi quali siano i requisiti e le condizioni che il diritto dell'Unione impone alle conseguenze sostanziali di tale conclusione. In pratica, si tratta di accertare se il Käräjaoikeus (Tribunale di primo grado) avrebbe dovuto rilasciare A il 7 dicembre 2023, sebbene le condizioni sostanziali per il trattenimento siano state ritenute, a quel momento, pienamente sussistenti e la questione sia stata, di conseguenza, correttamente trattata dal punto di vista procedurale.
- 29 L'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva «rimpatri» prevede l'obbligo di rilasciare una persona il cui trattenimento sia illegittimo. Tuttavia, queste disposizioni non escludono, quantomeno non esplicitamente, la possibilità che un vizio inerente alla legittimità del trattenimento possa essere sanato, in esito a un

controllo giurisdizionale, per il futuro, vale a dire con effetti ex nunc, cosicché il rilascio immediato non sarebbe necessariamente giustificato.

- 30 Nella propria giurisprudenza, la Corte non sembra essersi pronunciata su tale questione in modo tale da poterne dedurre una risposta sufficientemente chiara nel presente contesto.
- 31 La sentenza G. e R. (sentenza 10 settembre 2013, C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, in prosieguo: la «sentenza G. e R.») verte sulle conseguenze derivanti dalla violazione dei diritti della difesa di una persona detenuta, in particolare del diritto ad essere sentiti. La Corte ha affermato (punto 35) che, quando il diritto dell'Unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare né le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano gli individui in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). La sentenza menziona anche l'importanza di accertare se, a fronte delle specifiche circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la violazione dei diritti della difesa avrebbe potuto comportare un risultato diverso (punto 40). Nel successivo punto 41, la Corte rileva, inoltre, che non riconoscere al giudice nazionale un potere di valutazione in ordine a quest'ultimo aspetto e imporre che qualsiasi violazione del diritto di essere sentiti comporti automaticamente l'annullamento della decisione di proroga del trattenimento e la cessazione del trattenimento stesso, anche quando una simile irregolarità sia, in realtà, influente su tale decisione e il trattenimento soddisfi i requisiti sostanziali posti dall'articolo 15 della direttiva «rimpatri», rischia di compromettere l'effetto utile della direttiva medesima.
- 32 Le considerazioni espresse in tale sentenza suggeriscono che il giudice nazionale dispone del potere discrezionale di valutare la necessità di un rilascio immediato in caso di un vizio procedurale individuato nell'ambito di un controllo giurisdizionale effettuato a posteriori e, in quel momento, in modo regolare. L'esistenza di tale potere discrezionale in una fattispecie come quella in esame appare parimenti avvalorata dal fatto che la liberazione di una persona detenuta solo sulla base di un precedente vizio procedurale, pur in presenza delle condizioni sostanziali per il trattenimento, non impedirebbe, in linea di principio, all'amministrazione di assoggettare la persona medesima nuovamente a trattenimento poco dopo la sua liberazione. Tuttavia, per quanto attiene alla sentenza G. e R., questo Korkein oikeus (Corte Suprema) richiama l'attenzione sul fatto che essa è stata pronunciata in un contesto in cui il vizio procedurale non era basato su una disposizione esplicita della direttiva «rimpatri» e che non appare, quindi, chiaramente in qual misura un'interpretazione del genere del potere discrezionale del giudice possa essere traslata in un contesto in cui un eventuale vizio procedurale sarebbe basato sulle disposizioni direttamente applicabili

dell'articolo 15 della direttiva «rimpatri». Inoltre, nella menzionata sentenza *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, la Corte ha affermato che, laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento non erano o non siano più soddisfatti, l'interessato deve essere rilasciato immediatamente (punto 79), il che sembrerebbe suggerire un obbligo di rilascio molto ampio. È tuttavia possibile che, in questo contesto, il termine «presupposti di legittimità» si riferisca alle condizioni sostanziali del trattenimento, in considerazione anche della natura delle disposizioni della direttiva «rimpatri» richiamata al punto 76 della sentenza medesima.

- 33 Si tratta di stabilire quali siano i requisiti e i presupposti quadro imposti dal diritto dell'Unione per valutare le conseguenze derivanti dai vizi procedurali idonei ad incidere sulla legittimità della privazione della libertà di A. Alla luce dei suesposti rilievi, questo *Korkein oikeus* (Corte di Cassazione) considera aperta all'interpretazione la questione se il *Käräjäoikeus* (Tribunale di primo grado) avrebbe dovuto rilasciare A il 7 dicembre 2023, sebbene ricorressero, in quel momento, i requisiti del trattenimento.
- 34 A fini di chiarezza, questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema) rileva, da ultimo, che, anche qualora, nel corso del procedimento, l'allontanamento di A dovesse essere eseguito o la privazione della libertà, disposta nei suoi confronti, dovesse cessare per altri motivi, le questioni pregiudiziali sollevate nella fattispecie non perderebbero, per tal motivo, la loro rilevanza. Secondo la giurisprudenza nazionale una persona, nei cui confronti sia stata disposta una misura privativa della libertà, ha diritto di ottenere una pronuncia sulla legittimità della misura medesima, ancorché ottenga il rilascio nel corso del procedimento di appello. Nella fattispecie, per stabilire se la privazione della libertà di A fosse, in ogni momento, legittima, occorre, in linea di principio, ottenere una risposta a tutte le questioni pregiudiziali. Qualora questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema) dovesse risolvere tali questioni interpretative della direttiva «rimpatri» in assenza di una pronuncia pregiudiziale della Corte, il dovere di interpretazione uniforme della direttiva «rimpatri» nei vari Stati membri potrebbe risultare compromesso.

Questioni pregiudiziali

- 35 Dopo aver dato modo alle parti di presentare le proprie osservazioni in merito al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, questo *Korkein oikeus* (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1. a) Se l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dei periodi massimi di trattenimento ivi previsti, debbano essere presi in considerazione tutti i precedenti periodi di trattenimento. Laddove un obbligo del genere non sussista in tutti i casi, quali

aspetti rilevino al fine di stabilire se la durata del precedente periodo di trattenimento debba essere presa in considerazione nel calcolo dei periodi massimi.

b) Come debba essere, segnatamente, valutata la fattispecie, a fronte di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui, da un lato, il fondamento giuridico principale del trattenimento, vale a dire garantire l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, sia rimasto essenzialmente identico, ma in cui, dall'altro, siano stati fatti valere, a sostegno del nuovo trattenimento, motivi di fatto e di diritto parzialmente nuovi, l'interessato si sia recato, nell'intervallo tra i periodi di trattenimento, in un altro Stato membro dal quale sia stato poi rimpatriato in Finlandia, e siano anche trascorsi diversi mesi tra la fine del precedente periodo di trattenimento e il nuovo trattenimento.

2. a) Se la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE osti a una normativa nazionale che subordina l'esperibilità del controllo giurisdizionale del superamento del termine massimo di sei mesi alla presentazione di una domanda della persona soggetta a trattenimento.

b) Se il controllo giurisdizionale di cui all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, avente ad oggetto la decisione di un'autorità amministrativa di superare la durata massima iniziale di trattenimento di sei mesi, debba essere effettuato prima del raggiungimento della durata massima stessa e, in caso contrario, se esso debba comunque essere effettuato senza indugio successivamente alla decisione dell'autorità amministrativa medesima.

3. Se l'assenza del controllo giurisdizionale previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, nel contesto del superamento della durata massima di trattenimento di sei mesi di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo 15, implichi l'obbligo di rilasciare la persona trattenuta, sebbene risulti che, al momento dell'effettuazione di tale controllo giurisdizionale tardivo, ricorressero tutti i presupposti sostanziali per il trattenimento e che la questione venga quindi trattata correttamente sotto il profilo procedurale. Laddove non sussista, in una fattispecie del genere, un obbligo di rilascio automatico, quali siano gli aspetti da prendere in considerazione dal punto di vista del diritto dell'Unione al fine di determinare le conseguenze di un controllo giurisdizionale effettuato tardivamente, in particolare in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale.

Una volta ricevuta la pronuncia pregiudiziale, questo Korkein oikeus (Corte Suprema) procederà alla decisione della controversia.

KORKEIN OIKEUS (Corte Suprema)

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO